

STATUTO

"EURICSE

European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (Istituto Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale)"

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1 - E' costituito

"EURICSE, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises
(Istituto Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale)"

di seguito indicato come "Istituto" o "Fondazione".

2 - L'Istituto nasce per iniziativa della Federazione Trentina della Cooperazione, dell'Università di Trento e di Cooperatives Europe, in continuità con l'esperienza di ISSAN - Istituto Studi Sviluppo Aziende Nonprofit. L'iniziativa nasce inoltre con il sostegno della Provincia autonoma di Trento.

3 - L'Istituto, costituito in forma di fondazione di partecipazione, è una persona giuridica privata, senza scopo di lucro e dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione non può distribuire, né direttamente né indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono, in ogni caso, essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4 - L'Istituto ha sede a Trento. Può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, uffici, rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea.

Articolo 2

SCOPO

La Fondazione realizza e promuove attività di ricerca e studio, allo scopo di favorire e diffondere la riflessione su caratteristiche e specificità delle imprese cooperative, delle imprese sociali e, più in generale, delle organizzazioni senza scopo di lucro, analizzando in particolare il loro contributo allo sviluppo economico e sociale, in una prospettiva internazionale e multidisciplinare.

La Fondazione si prefigge, inoltre, la diffusione dei risultati della propria ricerca attraverso attività di divulgazione all'interno della comunità scientifica e di formazione.

Articolo 3

ATTIVITA'

Per il perseguimento di tali scopi la Fondazione realizza senza alcun vincolo o discriminazione di appartenenza:

1) attività di ricerca, di tipo teorico empirico ed applicato, a carattere nazionale, internazionale e comparato, sui temi dell'impresa cooperativa, dell'impresa sociale e delle organizzazioni senza scopo di lucro, favorendo in particolare la crescita e il coinvolgimento di giovani ricercatori;

2) iniziative di valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca attraverso:

a) attività formative rivolte sia a giovani sia a dirigenti e amministratori delle organizzazioni cooperative, sociali e senza scopo di lucro, realizzate in proprio o in collaborazione con istituzioni universitarie e non, italiane e internazionali;

b) attività di divulgazione e diffusione, tramite conferenze, convegni, seminari e workshop, rivolte tanto alla comunità scientifica e ad operatori ed esperti del settore quanto al pubblico in generale;

c) attività di consulenza rivolte, in particolare, alle organizzazioni interessate e alle loro rappresentanze, ai soggetti regolatori di livello locale, nazionale e internazionale, nonché a soggetti che intendano promuovere iniziative cooperative, sociali e senza scopo di lucro;

d) attività a favore della sperimentazione e della promozione di tali forme organizzative, con particolare attenzione alle iniziative finalizzate alla crescita economica e sociale dei paesi che presentano difficoltà e ritardi di sviluppo.

La Fondazione si può dotare di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie a garantire lo svolgimento delle attività elencate, tra cui: biblioteca, siti web, riviste e pubblicazioni.

L'Istituto svolge la propria attività principalmente in Europa, ma può sviluppare iniziative, in autonomia o in collaborazione con altri soggetti, in qualsiasi paese del mondo.

Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale l'Istituto può, tanto in Italia che all'estero, svolgere ogni operazione, consentita dalla legge, ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità sopra enunciate e ogni attività economica, anche commerciale, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione non totalitaria in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi quali associazioni, comitati, fondazioni ed altro.

Articolo 4

MEMBRI

1 - Può acquisire la qualifica di Membro dell'Istituto qualsiasi ente privato o pubblico che, condividendo le finalità, intenda contribuire alla sua attività.

2 - I Membri si dividono in:

- a. Fondatori
- b. Ordinari

3 - Sono Membri Fondatori dell'Istituto gli enti fondatori che sono intervenuti nell'atto della costituzione: Cooperatives Europe, Federazione Trentina della Cooperazione e Università degli Studi di Trento e gli altri enti che saranno successivamente ammessi a farne parte con deliberazione del Collegio dei Membri Fondatori ai sensi del successivo articolo 8. La condizione di Membro Fondatore è definitiva, salvo rinuncia dell'ente interessato.

4 - Sono Membri Ordinari quelli indicati come tali nell'atto costitutivo, nonché altri soggetti che apportino risorse significative al patrimonio o al funzionamento dell'Istituto, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo con apposito regolamento. Lo status di Membro Ordinario è temporaneo, di norma per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

5 - I Membri, siano essi Fondatori o Ordinari, non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione, nemmeno in sede di liquidazione.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dagli apporti a patrimonio conferiti all'atto della costituzione;
- b. dagli apporti effettuati dai nuovi Membri Fondatori all'atto dell'adesione;
- c. dall'eventuale saldo attivo di gestione destinato a patrimonio in sede di approvazione del bilancio di esercizio;
- d. da altri proventi, in qualsiasi forma pervenuti, esplicitamente destinati a patrimonio da parte degli erogatori o dal Comitato di Gestione.

Articolo 6

MEZZI ECONOMICI

L'attività viene realizzata grazie:

- a. agli apporti dei Membri;
- b. ai proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dall'attività della Fondazione;
- c. agli avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività;
- d. ai finanziamenti e contributi in denaro o in servizi dei Membri.

Articolo 7

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a. il Collegio dei Membri Fondatori;
- b. il Consiglio di Indirizzo;
- c. il Comitato di Gestione;
- d. il Presidente;
- e. il Presidente Emerito;
- f. il Revisore

Articolo 8

IL COLLEGIO DEI MEMBRI FONDATORI

1 - Il Collegio è formato dai rappresentanti legali dei Membri Fondatori o loro delegati.

2 - Si riunisce per iniziativa del Presidente, che è tenuto alla sollecita convocazione quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno uno dei Membri.

3 - Competono al Collegio le decisioni relative a:

- a. la modifica dello Statuto;
- b. la facoltà di chiedere all'Autorità Amministrativa lo scioglimento della Fondazione;
- c. la nomina del Presidente, su proposta del Rettore dell'Università degli Studi di Trento, e dei componenti il Comitato di Gestione, tra cui il Vice-Presidente, e la determinazione dei loro compensi;
- d. l'ammissione dei Membri Fondatori;
- e. la nomina del Presidente Emerito.

4 - Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Il Collegio è convocato mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dai membri. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno trenta giorni prima della riunione. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

5 - Al fine di garantire che le attività svolte dall'Istituto siano coerenti con le finalità statutarie e adeguate in quanto a qualità scientifica, il Collegio può istituire un Comitato di Supervisione, che riferisce al Consiglio di Indirizzo, determinandone i compiti, la durata e i compensi. I componenti del Comitato di Supervisione devono essere persone di alto profilo scientifico o con comprovata esperienza dirigenziale in ambito cooperativo a livello internazionale.

6 - Tutte le decisioni di competenza del Collegio dei Membri Istituzionali sono assunte con la maggioranza di almeno 2/3 dei Membri.

Articolo 9

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1 - Il Consiglio di Indirizzo è costituito dai rappresentanti di tutti i Membri Fondatori e Ordinari. Al consiglio prende parte anche il Presidente Emerito, ove nominato.

2 - Il Consiglio svolge una funzione generale di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività della Fondazione. In particolare competono al Consiglio le decisioni relative a:

- a. l'approvazione dei documenti programmatici pluriennali predisposti dal Comitato di Gestione;
- b. la nomina del revisore;
- c. l'approvazione del regolamento relativo all'ammissione dei Membri Ordinari;
- d. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e. l'espressione di pareri su ogni argomento sottoposto dal Comitato di Gestione.

3 - Il Consiglio si raduna almeno due volte l'anno.

4 - Il Consiglio è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta del Comitato di Gestione, di almeno due dei Membri Istituzionali o di almeno un decimo dei Membri Ordinari. Il Consiglio è convocato mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dai membri. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima della riunione.

5 - Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza o comunque la partecipazione nelle forme sopra indicate della maggioranza dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Membri presenti o partecipanti. La prima e la seconda convocazione non possono essere fissate nello stesso giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

6 - E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro

consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Articolo 10

COMITATO DI GESTIONE

1 - Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente della Fondazione, e da 3 (tre) a 8 (otto) membri eletti dal Collegio dei Membri Fondatori. Al Comitato prende parte anche il Presidente Emerito, ove nominato.

2 - I componenti il Comitato durano in carica al massimo quattro esercizi e sono rieleggibili.

3 - Qualora durante il mandato per qualsiasi ragione uno o più componenti del Comitato rinuncino alla carica, si procede alla loro sostituzione convocando senza indugio il Collegio dei Membri Fondatori per la designazione del nuovo o dei nuovi componenti. Il loro mandato scade con quello del Comitato del quale entrano a fare parte.

Articolo 11

POTERI E FUNZIONAMENTO

1 - Al Comitato di Gestione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Comitato di Gestione ha il compito di:

- a. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Fondazione, per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b. predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, e le relative relazioni, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo;
- c. deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- d. definire la struttura organizzativa della Fondazione, attribuendo i relativi incarichi e stabilendone i compensi (salvo quanto previsto al precedente art.8 comma 3 lettera c);
- e. deliberare l'ammissione di nuovi Membri sulla base del regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo.

2 - Il Comitato si raduna secondo necessità, normalmente ogni due mesi. Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. La convocazione del Comitato di Gestione è fatta dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicati alla Fondazione, almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il

giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di Gestione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Comitato si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

3. - Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. - Il Comitato può delegare ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

5 - A sostegno dell'attività dell'Istituto, in particolare di quella di ricerca, il Comitato può istituire un Comitato Scientifico determinandone le funzioni, la durata, la composizione e gli eventuali compensi.

Articolo 12

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato di Gestione è eletto dal Collegio dei Membri Fondatori su proposta del Rettore dell'Università degli Studi di Trento. Deve trattarsi di persona con esperienza e reputazione rilevanti negli studi e nell'insegnamento universitario nei campi di interesse dell'Istituto. Dura in carica al massimo per quattro esercizi ed è rieleggibile.

2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Collegio dei Membri Fondatori, il Consiglio di Indirizzo e il Comitato di Gestione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

3 - In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

4 - Di fronte a terzi, al Conservatore dei Registri Immobiliari e alle Pubbliche Amministrazioni in genere, la firma del Vice-Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 13

IL PRESIDENTE EMERITO

Il Presidente Emerito, ove nominato, è eletto dal Collegio dei Membri Fondatori fra persone che hanno ricoperto la carica di Presidente e che con la propria attività e meriti accademici hanno contribuito in modo significativo all'avanzamento degli scopi della Fondazione.

In ogni caso, la carica di Presidente Emerito non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

Il Presidente Emerito partecipa di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Gestione, del Comitato Scientifico e del Consiglio di Indirizzo e, su richiesta del Comitato di Gestione, può dirigere progetti ed altre attività della fondazione.

Articolo 14

IL REVISORE

1 – Il revisore è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

2 – Il revisore esercita il controllo sulla gestione amministrativa e sulla regolare tenuta della contabilità della Fondazione, nonché sul rispetto della legge e dello Statuto.

3 – Il revisore dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 15

RAPPORTO ANNUALE E BILANCIO CONSUNTIVO

1 - L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2 - Il rapporto annuale consta della relazione sull'attività svolta, del bilancio di esercizio comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, della nota integrativa, del bilancio sociale e deve rappresentare in modo puntuale, chiaro e veritiero l'attività svolta nel corso di ogni anno, sia sotto il profilo operativo sia sotto quello economico finanziario, evidenziando i risultati conseguiti sui diversi fronti.

3 - Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell'Istituto.

4 - Il rapporto annuale nella sua completezza viene predisposto dal Comitato di Gestione e sottomesso per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo.

Articolo 16

BILANCIO PREVENTIVO

Il Comitato di Gestione sottopone, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 17

SCIoglimento

Qualora per le cause indicate dalla legge o per l'impossibilità del raggiungimento degli scopi della Fondazione la stessa dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari e a fini di pubblica utilità, individuati dal Collegio dei Membri Fondatori, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le Onlus), salvo diversa

determinazione imposta dalla legge.

Trento, 31 maggio 2022

F.to: Carlo Borzaga

F.to: Elena Corso (L.S.)